



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## COMUNE DI BUSSOLENO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

#### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

ORIGINALE

**OGGETTO:** REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
**TRIBUTARIE:** APPROVAZIONE MODIFICA ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di maggio, alle ore 18.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono i membri i Signori:

|                      |          |                            |          |
|----------------------|----------|----------------------------|----------|
| CONSOLINI Bruna      | Presente | ZOGGIA Antonella           | Presente |
| RICETTO Cinzia       | Presente | BARITELLO Marco            | Presente |
| BUSOLI Sara          | Presente | MALACRINO' Pasquale Andrea | Presente |
| RICETTO Francesco    | Presente | AGUS Caterina Angela       | Presente |
| FUCILE Ivano Antonio | Presente |                            |          |
| SACCO Davide Stelvio | Presente |                            |          |
| SOFFREDINI Gabriella | Presente |                            |          |
| DE NICOLLO' Giovanni | Presente |                            |          |
| PEIROLO Davide       | Presente |                            |          |

Totale presenti: 13

Totale assenti : 0

Assume la presidenza il Sindaco *Bruna CONSOLINI*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il Titolo III° del D.Lgs.446/97, interamente dedicato al riordino della disciplina dei tributi locali ed in particolare gli art.li 52, 59 e 63 mettono a disposizione dei Comuni lo strumento della potestà regolamentare, indispensabile per la gestione dell'autonomia impositiva locale;
- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:

- che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

**Dato atto** che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

#### **Richiamati:**

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

**Visto** l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24.04.2020, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

**Richiamata** la deliberazione del C.C. n. 03 in data 27.02.2019 con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2019, ha previsto:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Fino a € 15.000                  | 0.79% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0.79% |
| Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 0.79% |
| Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 0.79% |
| Oltre € 75.000                   | 0.79% |

**Considerato che:**

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, afferenti il COVID-19;
- l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 ha determinato un impegno finanziario straordinario per gli enti locali, al fine di realizzare misure a favore di imprese e famiglie;
- che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività per le attività amministrative connesse al Covid-19, oltre che per il perseguimento degli equilibri di bilancio, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica della aliquota vigente;

**Ritenuto** per le motivazioni opportuno, per le motivazioni predette, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022 modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fino a € 15.000                  | 0,80%                               |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 75.000                   | 0,80%                               |

quantificando presuntivamente in € 676.652,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato:

- presenti: n. 13
- astenuti: n. 04 (Antonella Zoggia, Marco Baritello, Caterina Agus e Andrea Malacrino)

-votanti: n. 09  
-favorevoli: n.09  
-contrari: n. ==

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022 la modifica all'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fino a € 15.000                  | 0,80%                               |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 75.000                   | 0,80%                               |

3. Di approvare conseguentemente, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, la modifica al vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF relativamente al seguente articolo;

*Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)*

**1.** In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello **0,80%**.

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2020 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive.
5. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione

espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- presenti: n. 13
- astenuti: n.04 (Antonella Zoggia, Marco Baritello, Caterina Agus e Andrea Malacrinò)
- votanti: n. 09
- favorevoli: n.09
- contrari: n. ==

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Bruna CONSOLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

.....

.....

---

*Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.*